

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 10 marzo 2014 (OR. en)

7086/14

Fascicolo interistituzionale: 2014/0055 (NLE)

ANTIDUMPING 21 COMER 70

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto:

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 875/2013 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia in seguito a un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009

7086/14 DT/pl

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. .../2014 DEL CONSIGLIO

del

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 875/2013
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni
di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari
della Thailandia in seguito a un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3,
del regolamento (CE) n. 1225/2009

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea¹ ("regolamento di base"), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea dopo aver sentito il comitato consultivo,

¹ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

considerando quanto segue:

1. **PROCEDURA**

1. Misure in vigore

- A seguito di un'inchiesta ("inchiesta iniziale"), il Consiglio, con il regolamento (CE) **(1)** n. $682/2007^1$, ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato, attualmente classificati ai codici NC ex 2001 90 30 ed ex 2005 80 00, originari della Thailandia. Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem compreso tra il 3,1% e il 12,9%.
- Con il regolamento (CE) n. 954/2008², il Consiglio ha modificato le misure in vigore per (2) quanto riguarda un produttore esportatore e, di conseguenza, l'aliquota applicabile a "tutte le altre società": il dazio è passato a essere compreso tra il 3,1% e il 14,3%.

7086/14 2 DT/pl DGC 1A IT

¹ Regolamento (CE) n. 682/2007 del Consiglio, del 18 giugno 2007, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia (GU L 159 del 20.6.2007, pag. 14).

² Regolamento (CE) n. 954/2008 del Consiglio, del 25 settembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 682/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 1).

(3) A seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base ("riesame in previsione della scadenza"), con il regolamento di esecuzione (UE) n. 875/2013¹ il Consiglio ha mantenuto il dazio compreso tra il 3,1% e il 14,3%.

2. Domanda di riesame

- (4) La Commissione europea ("Commissione") ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. La domanda è stata presentata dalla River Kwai International Food Industry Co. Ltd. ("il richiedente"), un produttore esportatore della Thailandia.
- (5) La domanda si limitava all'esame del dumping per quanto riguarda il richiedente.
- (6) Nella domanda il richiedente ha fornito elementi di prova *prima facie* del fatto che, per quanto riguarda il dumping praticato dal richiedente stesso, le circostanze che avevano portato all'istituzione delle misure in vigore erano cambiate e che tale cambiamento aveva carattere duraturo.
- (7) In particolare, il richiedente ha affermato che il mutamento di circostanze si riferisce a cambiamenti della gamma di prodotti commercializzati, con un impatto diretto sui relativi costi di produzione. Da un confronto tra i suoi prezzi sul mercato interno e quelli all'esportazione nell'Unione il margine di dumping sembrava essere più basso rispetto al livello attuale delle misure.

7086/14 DT/pl 3
DGC 1A TT

_

Regolamento di esecuzione (UE) n. 875/2013 del Consiglio, del 2 settembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 244 del 13.9.2013, pag. 1).

3. Apertura di un riesame intermedio parziale

(8) La Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo, ha stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale limitato all'esame del dumping per quanto riguarda il richiedente. Su tale base, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*¹ il 14 febbraio 2013 ("avviso di apertura"), ha annunciato l'apertura di un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

4. Periodo dell'inchiesta di riesame

(9) L'inchiesta relativa al dumping ha riguardato il periodo compreso fra il 1° luglio 2011 e il 31 dicembre 2012 ("periodo dell'inchiesta di riesame" o "PIR").

5. Parti interessate dall'inchiesta

- (10) La Commissione ha ufficialmente informato il richiedente, i rappresentanti del paese esportatore e l'associazione dei produttori dell'Unione (*Association Européenne des Transformateurs de Maïs Doux* "AETMD") dell'apertura del riesame intermedio.
- (11) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine previsto nell'avviso di apertura.
- (12) Le osservazioni scritte presentate dall'AETMD sono state esaminate e, se lo si è ritenuto opportuno, prese in considerazione.

_

7086/14 DT/pl 4
DGC 1A

¹ GU C 42 del 14.2.2013, pag. 7.

- (13) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta la Commissione ha inviato un questionario al richiedente e ha ricevuto una risposta entro il termine fissato.
- (14) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping. La Commissione ha effettuato una visita di verifica presso i locali del richiedente in Thailandia, a Bangkok e Kanchanaburi.

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

(15) Il prodotto oggetto del presente riesame è identico a quello definito nell'inchiesta iniziale e nel riesame in previsione della scadenza, vale a dire il granturco dolce (*Zea mays var. saccharata*) in granella, preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico, non congelato, attualmente classificato al codice NC ex 2001 90 30, e il granturco dolce (*Zea mays var. saccharata*) in granella, preparato o conservato, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelato, diverso dai prodotti di cui alla voce 2006, attualmente classificato al codice NC ex 2005 80 00, originario della Thailandia.

7086/14 DT/pl 5
DGC 1A

2. Prodotto simile

(16) Come stabilito nell'inchiesta iniziale e confermato nel riesame in previsione della scadenza, è stato accertato che il granturco dolce prodotto e venduto nell'Unione e il granturco dolce prodotto e venduto in Thailandia presentano essenzialmente le stesse caratteristiche fisiche e chimiche e gli stessi impieghi di base del granturco dolce prodotto in Thailandia e venduto per l'esportazione nell'Unione. Tali prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3. DUMPING

1. Determinazione del valore normale

- (17) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, prima frase, del regolamento di base, la Commissione ha in primo luogo stabilito se le vendite totali del prodotto simile effettuate dal richiedente sul mercato interno durante il PIR fossero rappresentative. Le vendite effettuate sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile sul mercato interno rappresentava almeno il 5% del volume totale delle vendite del prodotto in esame per l'esportazione nell'Unione durante il PIR.
- (18) Le vendite totali del prodotto simile sul mercato interno sono state ritenute rappresentative.
- (19) La Commissione ha individuato successivamente i tipi di prodotto venduti sul mercato interno che erano identici o direttamente comparabili ai tipi venduti per l'esportazione nell'Unione.

7086/14 DT/pl 6
DGC 1A **IT**

- (20) Per ciascun tipo di prodotto, la Commissione ha stabilito se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite sul mercato interno di questo tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti durante il PIR rappresenta almeno il 5% del volume totale delle vendite del tipo di prodotto identico o comparabile per l'esportazione nell'Unione.
- (21) La Commissione ha stabilito che, per tutti i tipi di prodotto venduti per l'esportazione nell'Unione, le vendite del richiedente sul mercato interno erano state effettuate in quantità rappresentative.
- (22) La Commissione ha poi definito la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il PIR per ogni tipo di prodotto allo scopo di decidere se utilizzare le vendite effettive realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (23) Il valore normale si basa sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, a prescindere dal fatto che le vendite siano o meno remunerative, se
 - il volume delle vendite di un tipo di prodotto, a prezzi netti pari o superiori al costo di produzione calcolato, rappresentava più dell'80% del volume totale delle vendite di questo tipo di prodotto, e
 - la media ponderata del prezzo di vendita di questo tipo di prodotto è pari o superiore al costo unitario di produzione.

7086/14 DT/pl 7
DGC 1A

Dall'analisi delle vendite sul mercato interno condotta dalla Commissione è emerso che oltre il 90% delle vendite sul mercato interno era remunerativo e che la media ponderata del prezzo di vendita era superiore al costo unitario di produzione. Di conseguenza, il valore normale è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno durante il PIR.

2. Determinazione del prezzo all'esportazione

Tutte le vendite del richiedente per l'esportazione nell'Unione sono state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti dell'Unione o della Thailandia. Il prezzo all'esportazione è pertanto stabilito sulla base dei prezzi pagati o pagabili conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

3. Confronto

- (26) La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione a livello franco fabbrica.
- Ove giustificato, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.
- (28) In relazione alle differenze inerenti a spese di trasporto, assicurazione, movimentazione e carico, imballaggio, commissioni, costi del credito e spese bancarie, all'occorrenza si sono applicati i necessari adeguamenti che sono stati debitamente giustificati.

- (29) Il richiedente ha chiesto un adeguamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera d), del regolamento di base per una differenza di valore del marchio per le vendite effettuate con il proprio marchio sul mercato interno e quelle effettuate con il proprio marchio sul mercato dell'Unione. Il valore del marchio del richiedente sarebbe più elevato sul mercato thailandese rispetto al mercato dell'Unione. Per giustificare la sua richiesta egli ha fatto riferimento all'adeguamento applicato nell'inchiesta iniziale e nel riesame in previsione della scadenza.
- (30) La situazione del richiedente nel presente riesame intermedio è tuttavia diversa dalla situazione di altri produttori esportatori per i quali era stato applicato l'adeguamento nell'inchiesta iniziale e in quella di riesame in previsione della scadenza. L'adeguamento applicato nell'inchiesta iniziale e nel riesame in previsione della scadenza si riferisce specificamente a produttori esportatori le cui vendite sul mercato interno recano il loro marchio e le cui vendite nell'Unione recano invece il marchio del rivenditore. Nel presente riesame intermedio le vendite del richiedente sia sul mercato interno che sul mercato dell'Unione recano il suo marchio. Inoltre, nell'inchiesta iniziale e nel riesame in previsione della scadenza l'adeguamento è stato applicato al margine di profitto nella costruzione del valore normale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base. Nel presente riesame intermedio il valore normale si basa tuttavia sui prezzi effettivi praticati dal richiedente sul mercato interno.

- (31) Per quanto riguarda la presunta assenza del valore del marchio nelle vendite sul mercato dell'Unione, l'importatore del prodotto in esame recante il marchio del richiedente è specializzato in importazioni di prodotti alimentari di marca, in particolare dall'Asia. Il richiedente non è riuscito a spiegare o a dimostrare perché le vendite a tale particolare importatore sarebbero caratterizzate da un valore meno elevato rispetto a quello che avrebbe il marchio del richiedente sul mercato interno. La Commissione ha quindi concluso che il richiedente non è riuscito a dimostrare che la presunta differenza di valore del marchio incide sui prezzi o sulla loro comparabilità.
- (32) Il richiedente ha inoltre chiesto lo stesso adeguamento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base. Tuttavia, poiché il richiedente non ha dimostrato che la presunta differenza si ripercuote sui prezzi o sulla loro comparabilità, la richiesta di adeguamento non ha potuto essere accolta neppure ai sensi di tale disposizione.
- (33) La richiesta di adeguamento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera d), e dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), è pertanto respinta.
- (34) Con riferimento all'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, il richiedente ha inoltre chiesto un adeguamento per un rimborso delle tasse all'esportazione da parte del governo. Il governo versa un importo al richiedente per la vendita all'esportazione del prodotto in esame, anche verso il mercato dell'Unione.

7086/14 DT/pl 10 DGC 1A **TT**

- (35) Il richiedente ha potuto dimostrare di ricevere un importo equivalente a meno dello 0,5% del valore della fattura per le esportazioni verso il mercato dell'Unione. Tuttavia, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, se sono soddisfatte le condizioni di cui a tale articolo si applica un adeguamento al valore normale e non al prezzo all'esportazione, come chiesto dal richiedente. L'inchiesta non ha inoltre permesso di stabilire alcun collegamento diretto tra il pagamento ricevuto dal richiedente per le esportazioni del prodotto in esame nell'Unione e gli oneri all'importazione per le materie prime in esso incorporate.
- (36) Il richiedente ha inoltre chiesto lo stesso adeguamento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera k). Tuttavia, poiché non è riuscito a dimostrare l'esistenza di un collegamento tra il rimborso delle tasse all'esportazione e i prezzi del prodotto in esame all'esportazione, tale richiesta non ha potuto essere accettata.
- (37) La richiesta di un adeguamento per il rimborso delle tasse all'esportazione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), e dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), è pertanto respinta.

4. Dumping durante il PIR

- (38) La media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto in esame esportato nell'Unione è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame, a norma dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.
- (39) Su tale base la media ponderata del margine di dumping, espressa come percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è risultata pari al 3,6%.

7086/14 DT/pl 11

DGC 1A IT

CARATTERE DURATURO DEL MUTAMENTO DI CIRCOSTANZE 4.

- (40)Conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le circostanze che avevano portato alla determinazione dell'attuale margine di dumping fossero cambiate e se tale cambiamento fosse di carattere duraturo.
- (41) Nella domanda di riesame il richiedente aveva fatto riferimento a cambiamenti della gamma di prodotti commercializzati, che avrebbero avuto un impatto diretto sui relativi costi di produzione. L'inchiesta ha confermato che, rispetto all'inchiesta iniziale. il richiedente, a seguito di una ristrutturazione societaria, non produce più né vende altri determinati prodotti rispetto al periodo dell'inchiesta iniziale e che questo cambiamento ha avuto un impatto sul costo di produzione del prodotto in esame.
- (42)L'AETMD ha osservato che la ristrutturazione operata dal richiedente potrebbe non essere di carattere duraturo in quanto potrebbe essere facilmente invertita.
- In effetti è possibile che la dirigenza del richiedente abbia la facoltà, qualora lo desideri, di (43) invertire il processo di ristrutturazione. Non vi sono tuttavia elementi di prova indicanti che la decisione del richiedente di ristrutturare e razionalizzare la commercializzazione dei prodotti del gruppo tra le diverse società del gruppo non sia di carattere duraturo. Inoltre, la ristrutturazione è stata portata a termine già nel 2009, il che dimostra che la nuova struttura societaria è di carattere duraturo.

DGC 1A

- In seguito alla divulgazione delle informazioni l'AETMD ha ribadito che il mutamento di circostanze in base al quale era stato aperto il riesame non poteva essere considerato di carattere duraturo. Più precisamente, l'associazione ha messo in dubbio l'impatto della riorganizzazione interna del gruppo sul costo di produzione, sostenendo che i costi all'interno del gruppo possono essere semplicemente riassegnati al fine di diminuire il valore normale. Per questo motivo il nuovo costo di produzione non potrebbe essere considerato duraturo. L'AETMD ha inoltre osservato che la società controllata responsabile per la produzione e le vendite dei prodotti freschi ha lo stesso indirizzo del richiedente. L'associazione ha affermato che questa sarebbe un'ulteriore indicazione del fatto che la riorganizzazione non è profonda né duratura.
- (45) In risposta alle affermazioni dell'AETMD di cui al considerando 44, il richiedente ha sottolineato che la riorganizzazione ha comportato anche un miglioramento del sistema di contabilità dei costi grazie al quale sono state identificate ed eliminate le strozzature al fine di ottimizzare la produzione e di ridurre i costi di fabbricazione. Il richiedente ha inoltre sottolineato che qualsiasi inversione della riorganizzazione del 2009 in questa fase sarebbe un'operazione assai complessa in quanto la società madre del richiedente, Agripure Holding PLC, è quotata sulla borsa thailandese.
- (46) La questione del rischio di una potenziale inversione della riorganizzazione del richiedente è stata già trattata nel considerando 43.

7086/14 DT/pl 13 DGC 1A **TT**

- (47) La Commissione, per verificare l'esattezza delle affermazioni presentate nella domanda di apertura del presente riesame, ha inoltre effettuato un confronto dei costi di produzione dei tipi di prodotto esportati nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta iniziale (vale a dire prima della riorganizzazione del richiedente nel 2009) e nel PIR. Tale confronto ha confermato che il costo unitario di fabbricazione è cambiato in misura significativa. Il cambiamento dei costi unitari di fabbricazione che è stato riscontrato va al di là di una semplice riassegnazione dei costi ed è dovuto a una reale diminuzione dei costi indiretti di produzione quali il costo della manodopera e le spese generali di fabbricazione.
- (48)Per quanto riguarda il fatto che il richiedente e la sua controllata abbiano lo stesso indirizzo amministrativo, questa è una pratica imprenditoriale corrente. Nel corso della visita di verifica presso i locali del richiedente la Commissione ha inoltre osservato che le linee di produzione e l'immagazzinaggio dei prodotti finiti erano dedicati alla produzione di granturco dolce; non vi era alcuna traccia visibile della produzione e dell'immagazzinaggio dei prodotti freschi venduti dalla società controllata.
- (49)Viste le argomentazioni dell'AETMD e del richiedente ed essendo stato constatato de facto un calo del costo unitario di fabbricazione tra l'inchiesta iniziale e il PIR, l'argomentazione avanzata dall'AETMD deve essere respinta.
- (50)L'AETMD ha inoltre sostenuto che il richiedente aveva progettato di aumentare la propria capacità produttiva del 40% circa nel 2013. Secondo l'AETMD questo avrebbe contraddetto quanto affermato dal richiedente, ovvero che il nuovo costo di produzione riveduto (successivamente alla ristrutturazione) sarebbe stato di carattere duraturo.

7086/14 14 DT/pl DGC 1A

IT

- (51) L'inchiesta ha effettivamente confermato che il richiedente sta aumentando la propria capacità produttiva. L'impatto dell'aumento della capacità è stato uno dei fattori in base ai quali il riesame in previsione della scadenza aveva concluso che esisteva un rischio di persistenza del dumping¹.
- (52) Dopo la divulgazione delle informazioni l'AETMD ha nuovamente sostenuto che gli investimenti nella nuova capacità produttiva avrebbero necessariamente inciso sul costo di produzione; di conseguenza il costo di produzione prevalente utilizzato nel presente riesame per un confronto con i prezzi praticati sul mercato interno (cfr. considerando 24) non sarebbe di carattere duraturo. In particolare, l'associazione ha effettuato un calcolo basato sulle fonti disponibili sulla base del quale ha concluso che i costi totali aumenterebbero del 10% circa rispetto ai costi attuali a causa dell'aumento degli ammortamenti
- (53) Il richiedente non ha contraddetto l'affermazione dell'AETMD di per sé riguardo a un incremento dei costi dovuto agli ammortamenti, ma ha sottolineato che tale incremento sarebbe compensato da un aumento delle entrate totali (grazie a un aumento delle vendite) e da una diminuzione di altri costi come conseguenza di una maggiore automazione.
- (54) Come indicato al considerando 51, il richiedente sta effettivamente investendo in nuovi impianti di produzione e tali investimenti possono comportare un aumento dei costi per gli ammortamenti. D'altro canto, come sottolineato dal richiedente in risposta all'osservazione dell'AETMD, nuovi impianti di produzione possono comportare anche dei cambiamenti (rispetto alle linee di produzione esistenti), come il livello di automazione. Questi cambiamenti dovrebbero ridurre direttamente i costi della manodopera e dell'energia e potrebbero quindi compensare gli incrementi dovuti al costo degli ammortamenti.

7086/14 DT/pl 15 DGC 1A **TT**

¹ Cfr. considerando da 49 a 75 del riesame in previsione della scadenza.

- (55) Nel complesso, si è concluso che l'impatto complessivo sul costo di produzione *per unità prodotta* potrà essere misurato solo quando i nuovi impianti saranno stati inaugurati e gli eventuali costi supplementari saranno stati riportati nella contabilità.
- (56) Tuttavia, considerati anche gli obiettivi degli investimenti (maggiore efficienza e competitività, ridurre i costi unitari di fabbricazione), si prevede che almeno a medio e a lungo termine non vi sarà alcun aumento significativo del costo unitario di produzione. In tali circostanze il valore normale dovrebbe continuare a basarsi sui prezzi praticati sul mercato interno, come nell'ambito del presente riesame. L'argomentazione addotta dall'AETMD va pertanto respinta.
- (57) In seguito alla divulgazione delle informazioni l'AETMD ha inoltre contestato il carattere duraturo del nuovo margine di dumping, affermando che i prezzi all'esportazione utilizzati come base per il calcolo del margine di dumping non erano rappresentativi. Più in particolare, l'associazione ha sostenuto che:
 - a) le tonnellate esportate durante il PIR è troppo limitato per poter essere considerato rappresentativo, e
 - b) con riferimento al considerando 29, dato che le esportazioni di prodotti *recanti il proprio marchio* costituivano quasi la metà delle esportazioni complessive durante il PIR, i prezzi all'esportazione dovevano essere ritenuti non rappresentativi. Secondo l'AETMD, se entrasse in vigore la riduzione proposta delle misure, le esportazioni nell'Unione sarebbero più probabilmente costituite per la maggior parte da prodotti con il marchio del rivenditore e con prezzi all'esportazione più bassi¹.

7086/14 DT/pl 16 DGC 1A **TT**

¹ Cfr. considerando 86 del riesame in previsione della scadenza.

- (58) Poiché i quantitativi esportati nell'Unione non erano significativi, la Commissione ha accertato che i prezzi pagati o pagabili del richiedente per le esportazioni nell'Unione erano rappresentativi confrontandoli con i prezzi pagati o pagabili del richiedente per le esportazioni in altri paesi terzi. Su tale base si è concluso che i prezzi applicati agli acquirenti nell'Unione erano coerenti con quelli applicati agli acquirenti su altri mercati di esportazione.
- (59) L'esistenza di diversi segmenti di mercato, vendite con il marchio proprio del produttore e vendite con il marchio del rivenditore, è già stata riconosciuta nel corso delle inchieste precedenti¹. Si tratta di una parte importante della definizione dei diversi tipi di prodotto *all'interno* della definizione del prodotto in esame. Su tale base le esportazioni di prodotti *con il proprio marchio* sono state confrontate con le vendite sul mercato interno di prodotti *con il proprio marchio*, mentre le vendite all'esportazione di prodotti con il marchio del rivenditore sono state confrontate con le vendite sul mercato interno di prodotti con il marchio del rivenditore.
- (60) L'affermazione dell'AETMD secondo cui le esportazioni *future* saranno principalmente costituite da prodotti con il marchio del rivenditore è ipotetica, non è sostenuta da elementi di prova e, come tale, non basta per mettere in dubbio la rappresentatività delle esportazioni di prodotti con il proprio marchio durante il PIR. L'affermazione dell'AETMD è pertanto respinta.
- (61) L'AETMD ha inoltre affermato che la riduzione del dazio potrebbe comportare il rischio di elusione delle misure.

7086/14 DT/pl 17 DGC 1A **TT**

¹ Cfr. considerando 85 del riesame in previsione della scadenza.

- (62) Si ricorda che i dazi in vigore sono già differenziati tra i produttori esportatori thailandesi. Il rischio di elusione (utilizzando il codice addizionale TARIC con dazi meno elevati) esiste quindi fin dall'istituzione delle misure iniziali. L'applicazione di un dazio meno elevato a uno di questi produttori esportatori non aumenta *di per sé* il rischio di elusione da parte della Thailandia nel suo insieme.
- (63) Inoltre, qualora si rendano disponibili informazioni indicanti che i dazi vengono compromessi da pratiche di elusione, può essere avviata se del caso un'inchiesta purché le condizioni di cui all'articolo 13 del regolamento di base siano soddisfatte.
- (64) L'AETMD ha inoltre dichiarato che il richiedente può avere artificialmente aumentato i prezzi all'esportazione verso l'Unione mediante una compensazione incrociata con vendite parallele di altri prodotti a prezzi artificialmente bassi.
- (65) Come indicato nel considerando 58, i prezzi all'esportazione del prodotto in esame verso l'Unione erano in linea con quelli all'esportazione verso i paesi terzi. Nulla indica pertanto che i prezzi all'esportazione verso l'Unione sarebbero stati artificialmente elevati durante il PIR, e l'argomentazione è quindi respinta.

5. MISURE ANTIDUMPING

- (66) Alla luce dei risultati dell'inchiesta la Commissione ritiene opportuno modificare il dazio antidumping applicabile alle importazioni del prodotto in esame dalla River Kwai International Food Industry Co. Ltd.
- (67) Inoltre, e su richiesta del richiedente, è modificato anche l'indirizzo in Thailandia della società.

7086/14 DT/pl 18 DGC 1A **TT**

6. DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

- (68) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali alla base dell'intenzione di raccomandare la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 875/2013.
- (69) Dopo la divulgazione delle informazioni, il governo thailandese ha obiettato che anche l'aliquota media del dazio per gli esportatori non inseriti nel campione che hanno collaborato avrebbe dovuto essere riveduta per tenere conto dei risultati del presente riesame intermedio parziale. Va osservato che tale richiesta va al di là della portata limitata del presente riesame, che mira unicamente ad adeguare il livello dell'attuale aliquota del dazio antidumping per quanto riguarda il richiedente. Le richieste di modificare il livello delle aliquote del dazio antidumping in conseguenza di un asserito mutamento di circostanze dovrebbero essere presentate conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Tale richiesta va quindi respinta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La voce relativa alla River Kwai International Food Industry Co., Ltd nella tabella dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 875/2013 è sostituita dalla seguente:

"

Società	Dazio antidumping (%)	Codice addizionale TARIC
River Kwai International Food Industry Co., Ltd, 99 Moo 1 Thanamtuen Khaupoon Road Kaengsian, Muang, Kanchanaburi 71000 Thailandia	3,6	A791

"

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio Il presidente